



AERO CLUB D'ITALIA

AGP/DG/ 44 /2017

Rome, 4.11.2017

ATTO DISPOSITIVO N° 184

DEL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgtv. n. 165 del 30/3/2001 riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70", con il quale è stato innovato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici;

VISTO l'art. 30 del regolamento dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Aero Club d'Italia, ex art. 2 co. 2 del citato D.P.R. n. 97/2003 che dispone in materia di impegni di spesa;

VISTA la delibera Assembleare n. 8 del 29/10/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017;

PRESO ATTO che la predetta delibera assembleare è stata trasmessa per l'approvazione ai Ministeri vigilanti con nota AMM/AMC/dn n. 28718 dell'8/11/2016, mediante posta elettronica certificata in data 14 novembre 2016;

ATTESO che ai sensi del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, le delibere di approvazione del bilancio di previsione degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero Vigilante, diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero Vigilante, anche su segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ne ricusi l'approvazione;

PRESO ATTO che, non essendo pervenuta entro i termini di legge, l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2017 da parte delle Amministrazioni Vigilanti, lo stesso è divenuto esecutivo in data 14/01/2017;

CONSIDERATO che in data 22 febbraio è giunta comunque la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. N. 0000803 del 22 febbraio 2017 con la quale si comunica l'approvazione del bilancio di previsione l'esercizio finanziario

CONSIDERATO che in data 31/12/2017 sono in scadenza le polizze assicurative accese per la copertura degli infortuni degli sportivi, degli infortuni dei dipendenti (ed equiparati), degli infortuni di giudici, controllori e commissari di gara, degli infortuni degli istruttori ed esaminatori, nonché le polizze assicurative per kasko auto dipendenti (ed equiparati); portavalori e furto, globale fabbricato, incendio, R.C. ufficio e R.C. aeromodellisti, nonché le polizze di copertura assicurativa dei corpi aeromobili;

AeCI - Via Cesare Beccaria, 35/a 00196 Roma - Tel. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCI CF 80109730582 - www.aeci.it

Segue atto dispositivo n. 184 del 4 LUG. 2017

RAVVISATA la opportunità di avvalersi di un broker il cui servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto la remunerazione, stimata in € 70.00,00 per un triennio, è a carico delle compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulate le polizze assicurative;

PRESO ATTO che non sono disponibili convenzioni CONSIP e Me.P.A. per il servizio di brokeraggio;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la procedura di gara n. 6784126 per l'affidamento del servizio di brokeraggio per la quale è stato ottenuto il CIG n. 71271126E0 e per la quale è dovuto il pagamento del contributo di euro 30,00 circa a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul cap. 71 - imposte, tasse, tributi vari, bollo e registro - acceso al centro di responsabilità del Settore Amministrativo - es. fin. 2017;

D I S P O N E

- di procedere alla individuazione del broker per la stipula delle polizze assicurative relative alla copertura degli infortuni degli sportivi, degli infortuni dei dipendenti (ed equiparati), degli infortuni di giudici, controllori e commissari di gara, degli infortuni degli istruttori ed esaminatori, nonché delle polizze assicurative per kasko auto dipendenti (ed equiparati); portavalori e furto, globale fabbricato, incendio, R.C. ufficio e R.C. aeromodellisti, per il triennio 2018 - 2020, nonché le polizze di copertura assicurativa dei corpi aeromobili;
- di pubblicare dal giorno 05 luglio 2017 al giorno 17 luglio 2017 sul sito internet istituzionale dell'Ente l'avviso informativo per la manifestazione di interesse che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, rivolto alla individuazione del privato contraente cui affidare il servizio di brokeraggio dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, come meglio specificato nell'avviso informativo per la manifestazione di interesse, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - analisi e valutazione dei rischi, analisi delle polizze in essere, redazione dei capitoli di gara, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, assistenza nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute,
 - gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi affidati con controllo sulla emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo - contabile; aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di Ae.C.I. ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
 - assistenza nella gestione dei sinistri con produzione reportistica a richiesta dell'ente indicanti dati numerici (n. di sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia) e dati descrittivi (stato dei sinistri pendenti);
 - aggiornamento e supporto informativo di una unità di personale Ae.C.I. che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con cadenza almeno annuale e comunque in ogni caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa; resa di pareri assistenza e consulenza in materia assicurativa o comunque attinenti alla materia assicurativa.
- di impegnare sul cap. 71 - imposte, tasse, tributi vari, bollo e registro - acceso al centro di



SEGUE A.D.N° 184/2014

AERO CLUB D'ITALIA

responsabilità del Settore Amministrativo e.f. 2017 l'importo di € 30,00 (trenta/00) per il pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi del contributo che sarà determinato per la gara n. 6784126 CIG n. 71271126E0
Di nominare quale responsabile unico del procedimento il Direttore Generale.

Reg. imp.n° 447
in data 4/7/17

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Giulio CACCIATORE)

AeCI - Via Cesare Beccaria, 35/a 00196 Roma - Tel. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCI CF 80109730582 - www.aeci.it

Ente di Diritto Pubblico
Membro della Federazione Aeronautica internazionale (FAI)
Federato al CONI
Membro della Europe Airports



AVVISO INFORMATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La scrivente amministrazione ai sensi del D.LGS n. 50/2016 rende noto che intende selezionare un'impresa cui affidare la gestione del servizio di brokeraggio. A tal fine saranno invitate le imprese che avranno manifestato interesse e che siano possesso dei requisiti di cui al punto 1 che segue e a cui saranno inviati, successivamente, il capitolato e il disciplinare di gara, relativamente ai seguenti rami assicurativi:

- 1) Infortuni sportivi, istruttori, giudici e accompagnatori;
- 2) Proprietà dei fabbricati ;
- 3) Kasko dipendenti in missione ;
- 4) R.C.T. aeromodellisti
- 5) Infortuni dipendenti in missione
- 6) Corpi aeromobili

per il periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2020 relativamente a:

Analisi e valutazione rischi;

Analisi polizze in essere;

Redazione dei capitolati di gara strutturati in base alle reali necessità di Ae.C.I.;

Assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;

per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 relativamente a :

Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi affidati con controllo sulla emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo - contabile;

Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di Ae.C.I. ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;

Assistenza nella gestione dei sinistri con produzione reportistica a richiesta dell'ente indicanti dati numerici (n. di sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia) e dati descrittivi (stato dei sinistri pendenti);

Aggiornamento e supporto informativo di una unità del personale Ae.C.I. che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con cadenza almeno annuale e comunque in ogni caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;

Resa di pareri assistenza e consulenza in materia assicurativa o comunque attinenti alla materia assicurativa.

Le imprese che intendono partecipare dovranno far pervenire una manifestazione di interesse al seguente indirizzo segreteria.aeci@pec.aeci.it entro la data del 18 luglio 2017

Art. 1 – Requisiti

Al fine di essere invitate a partecipare alla selezione le imprese interessate dovranno dichiarare con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con allegata copia di valido documento di identità del legale rappresentante, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con quella oggetto della selezione con indicazione degli estremi;
- b) Iscrizione nel Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 07/09/2005, disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, con l'indicazione degli estremi;
- c) Assenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- d) Inesistenza a carico dell'impresa e dei soggetti muniti del potere di rappresentare l'impresa, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'art. 80, co. 1, del D. Lgs. 50/2015. La dichiarazione dovrà essere resa in relazione a tutti i soggetti richiamati dal citato art.80 co. 3;
- e) Inesistenza delle cause di esclusione elencate all'art. 80, commi 2(antimafia), comma 4 e comma 5 del D. Lgs 50/2015; *
- f) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
 - 1. di essere in possesso di regolare polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 112 comma 3 del D.Lgs 209/2005, con massimale di almeno € 5.000.000,00, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico;
 - 2. di essere in possesso di almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all'Albo dei Broker di cui al D.Lgs 209/2005;
 - 3. di avere intermediato premi nel triennio 2014/2015/2016 non inferiori complessivamente ad Euro 10.000.000,00 presso enti pubblici e/o privati.

Art. 2 – Valore presunto dell'appalto

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per la stazione appaltante in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Sulla base delle provvigioni annuali mediamente maturate dal broker attuale e della durata prevista dal contratto, il valore presunto dell'appalto per l'intera durata è stimato in Euro 70.000,00

AERO CLUB D'ITALIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Giulio Cacciatore)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istituzionali dell'Ente;
- il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto finalizzato all'espletamento della procedura per la quale è richiesto il consenso e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ne comporta l'improcedibilità;
- i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni competenti per i controlli sulle autocertificazioni e gli accertamenti d'ufficio.
- I dati potranno essere pubblicati in adempimento a specifici obblighi di legge

Il titolare del trattamento è l'Aero Club d'Italia.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)
Vigente al: 4-7-2017
SEZIONE II
SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 80

(Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;))

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((.))

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza **((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,))** di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. **((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2))** va disposta se la sentenza o il decreto **((ovvero la misura interdittiva))** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri))** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte

e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), **((di cui al))** decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 **((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale))**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;))

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **((non))** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.